

COMUNE DI SAGRADO (GO)



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 28/09/2017

TITOLO N.1 GENERALITA'	6
ART. 1 - II SERVIZIO DI POLIZIA RURALE	6
ART. 2 - II REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE	6
ART. 3 - I SOGGETTI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE	6
ART. 4 - ORDINANZE DEL SINDACO	6
TITOLO N. 2 PASCOLO - CACCIA - PESCA – APICOLTURA	7
ART. 5 - REGOLAMENTAZIONE PASCOLO VAGANTE	7
ART. 6 - SANZIONI PER PASCOLO ABUSIVO	8
ART. 7 - ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO CON MANDRIE E GREGGI	8
ART. 8 - PASCOLO SU BENI DEMANIALI E COMUNALI	8
ART. 9 - PASCOLO SU AREE DI TUTELA AMBIENTALE	9
ART. 10 - ALLEVAMENTO ALLO STATO BRADO	9
ART. 11 - PASCOLO IN ORE NOTTURNE.	9
ART. 12 - ESERCIZIO DELLA CACCIA, DELLA PESCA, RACCOLTA DI FUNGHI	9
ART. 13 - RACCOLTA DI LUMACHE	9
ART. 14 - APIARI E ALVEARI. DISCIPLINA DELLE DISTANZE	9
TITOLO 3 PROPRIETA'	10
ART. 15 - DIVIETO D'INGRESSO NEI FONDI ALTRUI	10
ART. 16 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA E DIRITTO D'ACCESSO AI FONDI ALTRUI	10
ART. 17 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PESCA SPORTIVA E DIRITTO D'ACCESSO AI FONDI ALTRUI	10
ART. 18 - ACCESSO AI FONDI CON MEZZI NON IDONEI	10
TITOLO N. 4 CORSI D'ACQUA	11
ART. 19 - CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D'ACQUA	11
ART. 20 - TUTELA DEI CORSI D'ACQUA	11
ART. 21 - LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE	12
ART. 22 - PIANTAGIONI ARBOREE A RIDOSSO DI FOSSI E CANALI	12
ART. 23 - OPERE DI MANUTENZIONE OBBLIGATORIA DI FOSSI	12
ART. 24 - TRASPOSIZIONE, CHIUSURA E COSTRUZIONE DI SCOLINE E FOSSI PRIVATI	13

<u>TITOLO N. 5 VIABILITA' RURALE</u>	13
ART. 25 - DEFINIZIONE DI VIABILITÀ RURALE	13
ART. 26 - CONSISTENZA DELLA VIABILITÀ RURALE	13
ART. 27 - STRADE VICINALI: MANUTENZIONI	14
ART. 28 - ARATURA E ALTRE LAVORAZIONI AGRICOLE AI BORDI DELLE STRADE	14
ART. 29 - RAMI E RADICI PROTESE, OSTACOLO ALLA CIRCOLAZIONE.	14
<u>TITOLO N.6 MIGLIORAMENTI FONDIARI</u>	15
ART. 30 - MOVIMENTI DI TERRA	15
ART. 31 - DISBOSCAMENTO E MESSA A COLTURA DI NUOVI TERRENI AGRICOLI	15
ART. 32 - ACCORPAMENTO DI FONDI AGRICOLI. INTERVENTI DI RIORDINO FONDIARIO	15
ART. 33 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IRRIGUI	15
ART. 34 - APERTURA DI POZZI E PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE	16
ART. 35 - IMPIANTI ARBOREI E FORMAZIONE DI SIEPI	16
<u>TITOLO N. 7 UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI</u>	16
ART. 36 - CAMPO DI APPLICAZIONE	16
ART. 37 – DEFINIZIONI	16
ART. 38 - SISTEMI DI CONTENIMENTO DELLA DERIVA	17
ART. 39 - RIFORNIMENTO, LAVAGGIO, SCARICO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE USATE PER I TRATTAMENTI	19
ART. 40.-AVVERTIMENTI DI CARATTERE GENERALE	
18	
<u>TITOLO N.8 ATTIVITA' AGRICOLA</u>	20
ART. 41 - DISTANZE DA CONFINI DI COLTURE ERBACEE ED ARBOREE	20
ART. 42 - ASPERSIONE DI ESCE AVVELENATE	20
ART. 43 – SMALTIMENTO DI REFLUI ZOOTECNICI.	21
ART. 44 - CONCIMAZIONE O AMMENDAMENTO CON MATERIALI FERMENTESCIBILI E PUTRESCIBILI	21
ART. 45 - DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI LETAMI E DEI LIQUAMI	22
ART. 46 - RIUTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE.	22
ART. 47 - DEPOSITI DI LETAME E DI LETTIERE ESAUSTE DI ALLEVAMENTI AVICUNICOLI SU SUOLO AGRICOLO	22
ART. 48 - IRRIGAZIONE A SCOPO AGRICOLO	23

<u>TITOLO 9 MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI ANIMALI E INSETTI NOCIVI</u>	23
ART. 49 - DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE. DENUNCIA OBBLIGATORIA	23
ART. 50 - NORME PER LA PREVENZIONE DI DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE	23
ART. 51 - VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMENTI	24
<u>TITOLO 10 BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA</u>	24
ART. 52 - DENUNCIA DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI	24
ART. 53 - ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI MORTE	25
ART. 54 - SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI	25
ART. 55 - SPOSTAMENTO DI ANIMALI MORTI	25
ART. 56 - DEPOSITO DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DI SPOGLIE ANIMALI	25
ART. 57 - MALTRATTAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE	25
ART. 58 - MALTRATTAMENTO DI ANIMALI	25
<u>TITOLO 11 ALLEVAMENTI DI ANIMALI</u>	27
ART. 59 - RECINTI ALL'APERTO	27
ART. 60 - RICOVERI PER ANIMALI	27
ART. 61 - ALLEVAMENTI DI ANIMALI	27
<u>TITOLO 12 POLIZIA FORESTALE</u>	28
ART. 62 - DEFINIZIONI	28
ART. 63 - DIMINUZIONE DI SUPERFICIE BOSCATI	29
ART. 64 - TAGLIO D'ALBERI DI PREGIO O NOTEVOLI	29
ART. 65 - IMPIANTO O SOSTITUZIONE DI ALBERI	29
ART. 66 - AMBITI NATURALI TUTELATI	30
<u>TITOLO 13 TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI</u>	30
ART. 67 - ACCENSIONE DI FUOCHI	30
ART. 68 - IMPIEGO DI MOTOFALCIATRICI	31
ART. 69 - COLTURE AGRARIE. LIMITAZIONI	31
ART. 70 - EDIFICI PERICOLANTI	31
<u>TITOLO 14 PENALITA'</u>	32

ART. 71 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI	32
ART. 72 - SANZIONI AMMINISTRATIVE E DISPOSIZIONI GENERALI	32
ART. 73- INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA	32
ART. 74 - SEQUESTRO E CUSTODIA DELLE COSE	32
ART. 75 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.	32

TITOLO N.1 GENERALITA'

Art. 1 - II Servizio di Polizia Rurale

1. Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nell'ambito dei territori comunali l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni, nell'interesse generale dell'esercizio dell'attività agricola nonché nel miglioramento e valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell'ambito rurale.

Art. 2 - II Regolamento di Polizia Rurale

- 1 Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nei territori comunali, la sicurezza dell'attività agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse. Un particolare rilievo è dato a tutte le norme o parti di norma che perseguono la ricerca di una possibile compatibilità connessa all'agricoltura e all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo umano.
2. Il presente regolamento si applica nelle zone rurali dei territori comunali, come distinte dai vigenti P.R.G.C. e nel rispetto degli esistenti strumenti urbanistici attuativi e delle eventuali aree di tutela ambientale.

Art. 3 - I soggetti e la gestione del Servizio di Polizia Rurale

- 1 Per il Servizio di Polizia Rurale le direttive sono impartite dal Sindaco del Comune o dall'Assessore delegato. Esso viene svolto dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, dal Corpo Forestale Regionale nonché dagli altri Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'Art. 57 del C.P.P.
- 2 L'Amministrazione Comunale si fa carico di promuovere la formazione di gruppi e associazioni con funzione consultiva finalizzata a prevenire le infrazioni mediante formazione e informazione

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco

1. In applicazione del presente regolamento, al Sindaco spetta anche la facoltà di emettere ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'Art. 54 del D. Lgs. 267/2000. Le ordinanze di cui trattasi devono contenere le generalità delle persone a cui sono dirette, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimidazione e le penalità comminabili a carico degli inadempimenti.
2. Il Sindaco ha altresì la facoltà di sospendere o integrare transitoriamente, per motivi o eventi straordinari di carattere atmosferico, alcune norme contenute nel presente regolamento mediante ordinanza pubblicata sul sito del Comune. Dette norme transitorie potranno avere durata non superiore a 60 gg. dalla data di emissione.

TITOLO N. 2 PASCOLO - CACCIA - PESCA – APICOLTURA

Art. 5 - Regolamentazione pascolo vagante

1. Ciascun proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intenda esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria):
 - a. Essere in possesso di uno speciale libretto, rilasciato dal proprio Comune di residenza dall'Ufficio Polizia Locale nel quale, oltre l'indicazione precisa del territorio in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati anche gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.
 - b. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Polizia Veterinaria e di Polizia Idraulica, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria. Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista dal regolamento di Polizia Veterinaria.
 - c. Il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso espresso in forma scritta dal proprietario del fondo, a meno che il proprietario non sia presente.
 - d. Qualsiasi spostamento del gregge entro il confine del territorio comunale deve essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità comunale che lo concede, ove ne sia riconosciuta la necessità, e sempre che l'interessato dimostri di disporre di pascolo nella località nella quale intende spostare il gregge.
 - e. Per gli spostamenti fuori dal Comune di residenza l'interessato deve presentare almeno 15 giorni prima della partenza, domanda al Sindaco del Comune di destinazione che, accertata la disponibilità del pascolo, autorizza l'introduzione del gregge nel Comune stesso ove non ostino motivi di polizia veterinaria, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui trovasi il gregge da spostare. Questi provvede a trascrivere gli estremi dell'autorizzazione sul libretto indicando altresì la via da percorrere, il mezzo col quale si effettua lo spostamento e la data entro il quale il gregge deve raggiungere il pascolo di destinazione.
 - f. Ai fini di prevenire il diffondersi di malattie infettive e infestive del bestiame, ogni animale introdotto regolarmente nel territorio comunale deve essere identificato tramite un marchio che si compone in due parti, una a tatuaggio recante la sigla IT + Codice ISTAT del Comune + N°ASS competente per territorio da apporre sull'orecchio sinistro o alla grassella, l'altra con marca auricolare in plastica di colore giallo, non riutilizzabile dopo l'apposizione, con riportati in colore nero, indelebile, la sigla della provincia ed il numero progressivo.
 - g. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria riportati dal D.P.R. 320/1954 nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità

Sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Devono altresì osservare le leggi forestali e i relativi regolamenti.

- h. Nel caso in cui il gregge sia stato spostato senza regolare autorizzazione, il Prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può disporre il ritorno del gregge al Comune di provenienza a mezzo ferrovia o autocarro e sotto scorta, qualora non sia possibile provvedere ad altro pascolo nella zona. L'onere relativo è a carico del contravventore.

Art. 6 - Sanzioni per pascolo abusivo

1. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e tenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare abusivamente su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato, verrà perseguito ai sensi degli artt. 636 e 637 del Codice Penale.
2. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e per la pubblica morale saranno denunciati agli organi giudiziari di competenza.

Art. 7 - Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

1. Nel percorrere le vie comunali o vicinali le mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno essere condotte da un guardiano fino a un numero di cinquanta e non meno di due per un numero superiore. Non possono sostare nelle strade e nelle piazze. Durante la notte le mandrie dovranno essere precedute da un guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni (D. Lgs. 285/92 Art. 184).
2. L'attraversamento con greggi nei centri urbani è consentito solamente in assenza di percorsi alternativi. Nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul suolo pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a 1/2 della carreggiata.

Art. 8 - Pascolo su beni demaniali e Comunali

1. Fatto salvo quanto prescritto dall'Art. 134 lettera e) ed f) del Regolamento di disposizione di polizia idraulica R.D. 08.05.1904 n. 368, il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali, comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico è vietato senza il preventivo permesso dell'autorità competente.

Art. 9 - Pascolo su aree di tutela ambientale

1. È fatto divieto di pascolo con greggi o di allevamento di bestiame allo stato brado nelle aree di tutela ambientale, salvo eventuali deroghe emanate su richiesta dell'ente gestore dell'area tutelata stessa.

Art. 10 - Allevamento allo stato brado

1. È consentito l'allevamento allo stato brado nel rispetto delle normative vigenti, purché siano rispettate le distanze minime previste dalle disposizioni dell'ASS in materia. Gli allevamenti devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti. A tale scopo i recinti non potranno essere inferiori a mt. 1.50 per equini e bovini e mt. 1.00 per le altre specie consentite, comunque conformi alle norme della zona urbanistica definite dalle Norme Tecniche di Attuazione del Nuovo P.R.G.C..

Art. 11 - Pascolo in ore notturne.

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso solamente nei fondi chiusi da recinti fissi, come descritti all'articolo precedente.

Art. 12 - Esercizio della caccia, della pesca, raccolta di funghi

1. L'esercizio della caccia è disciplinato dalla L.R. n. 6/2008 e L. n. 157/1992 e successive modificazioni.
2. L'esercizio della pesca è disciplinato dalla L.R. n. 19/1971 e dalla L.R. n. 43/1988 e successive modificazioni.
3. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. Per la caccia e la pesca, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti nazionali, valgono le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Regionale.
4. La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. n. 12/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - Raccolta di lumache

1. La raccolta di molluschi del genere Helix (chioccioline) è regolata dalla L.R. n. 9/2007 dal Regolamento DPR n. 74/2009 e successive modificazioni.

Art. 14 - Apiari e alveari. Disciplina delle distanze

1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto di tali distanze non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

2. L'apicoltore non è tenuto all'osservanza di tale distanza se tra l'apiario e i luoghi sopra indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti senza soluzione di continuità, muri, siepi ed altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri. Sono fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione la Legge n. 313 dd. 24.12.2004 e la L.R. n. 6 dd. 18.03.2010.

TITOLO 3 PROPRIETA'

Art. 15 - Divieto d'ingresso nei fondi altrui

1. È vietato entrare nei fondi altrui anche se incolti salvo che esistano servitù di passaggio. È possibile accedere ai fondi altrui, comportandosi comunque in modo da arrecare il minor danno alle colture, nei seguenti casi:
 - a. Inseguire sciami d'api o animali sfuggiti alla custodia;
 - b. Spegnerne fuochi o contenere altri eventi calamitosi;
 - c. Esercitare il diritto di caccia nei termini consentiti dalla legge;

Art. 16 - Esercizio dell'attività venatoria e diritto d'accesso ai fondi altrui

1. È consentito l'accesso ai fondi rustici per l'esercizio della caccia (Art. 842 C.c.). Per esercitare l'attività venatoria devono essere rispettati in particolare i divieti espressi ai sensi dell'Art. 21 L. 157/1992 e L.R. 06/2008.

Art. 17 - Esercizio dell'attività di pesca sportiva e diritto d'accesso ai fondi altrui

1. Per praticare la pesca sportiva è consentito l'accesso ai terreni demaniali costituiti dall'alveo del corso d'acqua e le sue adiacenze. L'accesso ai fondi privati può avvenire solo con il consenso del proprietario (art. 842 C. C.)

Art. 18 - Accesso ai fondi con mezzi non idonei

1. Sui fondi agricoli, qualsiasi sia la loro destinazione, non possono accedere mezzi meccanici non abilitati alle lavorazioni, quali auto, cicli, motocicli ecc., o con cavalli, senza il consenso documentato da parte del proprietario, da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo. Il presente articolo non si applica ai mezzi di vigilanza, soccorso e mezzi di pubblica utilità nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Per non arrecare danno alla fauna, per evitare la distruzione della flora spontanea e l'abbandono dei rifiuti, è vietato il transito con mezzi motorizzati sugli argini ed all'interno dell'alveo in sponda sinistra del Fiume Isonzo. Il divieto di transito è reso noto al pubblico mediante l'apposizione del relativo segnale di divieto di transito nelle strade di accesso alle aree sopraccitate.

3. Sono esclusi dal divieto di cui sopra i mezzi impiegati nelle attività agro-silvo-pastorali, nelle opere idraulico forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza, di pubblica sicurezza, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico e per motivati scopi professionali o impiegati dai proprietari, possessori o conduttori per il raggiungimento dei fondi serviti.

TITOLO N. 4 CORSI D'ACQUA

Art. 19 - Classificazione dei corsi d'acqua

1. Il presente Titolo prende in esame tutti i corsi d'acqua, canali e fossi presenti nel territorio comunale. Ai sensi della L.R. 11/2015, e così come dettagliato nella cartografia allegata alla normativa citata, nel territorio comunale di Sagrado si classificano i seguenti corsi d'acqua:
 - a. Corsi d'acqua di classe 1: Fiume Isonzo;
 - b. corsi d'acqua di classe 4: i canali e le rogge facenti parte delle reti di bonifica e di irrigazione, con esclusione dei canali lagunari e marittimi: Canale de Dottori;
 - c. corsi d'acqua di classe 5: i corsi d'acqua naturali e artificiali, non compresi nelle classi 1, 2, 3 e 4, ancorché non figurino nella cartografia predetta; rientrano in tale classe anche i corsi d'acqua su terreno non demaniale o privato: Canale ex Torcitura di Poggio terza Armata.

Art. 20 - Tutela dei corsi d'acqua

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni imposti dagli articoli 96 e 97 del R.D. n. 523/1904, ai fini di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia adiacente i corsi d'acqua naturali, la stabilizzazione delle sponde, la conservazione della biodiversità, nonché di salvaguardare la funzionalità dell'alveo, sono vietati:
 - a. la copertura dei corsi d'acqua di ogni classe che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
 - b. la costruzione, nella fascia di 10 metri misurata dal ciglio della sponda, di edifici principali e accessori pertinenziali in tutte le zone urbanistiche;
 - c. l'utilizzo agricolo del suolo nella fascia compresa entro i 4 metri dal ciglio superiore della sponda o dal piede degli argini o delle sottobanchine arginali, laddove esistenti.
2. Nell'alveo dei corsi d'acqua, nelle zone golenali, nelle aree fluviali e nei bacini lacuali naturali è vietata l'estrazione di materiale litoide, ad esclusione dei casi in cui sia resa necessaria nell'ambito degli interventi previsti dalla legge.
3. All'interno della struttura degli argini dei corsi d'acqua non è consentita la costruzione di opere di qualunque tipologia, a eccezione della realizzazione di manufatti e di lavori funzionali al mantenimento in efficienza degli argini stessi, alla difesa idraulica, al contenimento delle piene, al soccorso pubblico, alla tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente, o di manufatti di presa funzionali all'alimentazione di reti e impianti consortili aventi finalità irrigue o di bonifica.

4. Sulle sponde dei corsi d'acqua naturali è consentita la piantumazione di essenze autoctone ai fini della costituzione o del ripristino della vegetazione riparia, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, a condizione che non venga compromessa la funzionalità idraulica dell'alveo.
5. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti all'autorizzazione idraulica ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n.11/2015.
6. Rimangono vincolanti le indicazioni di cui Piano di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (definito P.A.I.) e l'art. 28.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Nuovo P.R.G.C. (tavola P1.A).

Art. 21 - Libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque. Sono vietate le piantumazioni di alberi, siepi, costruzioni, movimenti di terreno all'interno dei fossi, canali e corsi d'acqua o qualsiasi altra operazione atta a ridurre la normale sezione di deflusso delle acque. I proprietari di terreni attigui a strade di qualsiasi tipo devono impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi di opportuna dimensione, che l'acqua derivante da ordinarie precipitazioni atmosferiche defluisca direttamente sulle strade stesse.

Art. 22 - Piantagioni arboree a ridosso di fossi e canali

1. È vietato l'estirpo delle piantagioni, siepi o filari esistenti lungo i fossi e canali siti in zone di tutela o comunque tutelati da regolamenti comunali, salvo che non comportino limitazioni funzionali tali da pregiudicare il regolare deflusso delle acque. In caso di necessità, l'estirpo di alberi è ammesso nel rispetto della L.R. 9/2007.
2. Per quanto non specificato valgono le norme del Codice Civile e le indicazioni urbanistiche delle zone agricole dettate dalle Norme Tecniche di Attuazione del Nuovo P.R.G.C.

Art. 23 - Opere di manutenzione obbligatoria di fossi

1. È fatto obbligo di manutenzione sia dei fossi che dei canali. Le opere di manutenzione dovranno essere eseguite ogni qualvolta la capacità di deflusso delle acque risulti limitata. Le opere di manutenzione obbligatoria sono lo sfalcio ed eventuale riconsolidamento delle scarpate. Lo spurgo dei fossati sarà eseguito secondo necessità.
2. I fossi delle strade comunali, provinciali e regionali devono essere tenuti in manutenzione da parte delle amministrazioni proprietarie, per quanto di competenza.
3. I fossi delle strade vicinali di proprietà dei frontisti devono essere tenuti in manutenzione dai frontisti stessi. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o conduttore del fondo, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'applicazione delle violazioni previste per legge. Ai

proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge continue, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Art. 24 - Trasposizione, chiusura e costruzione di scoline e fossi privati

Per fossi e scoline private si intendono i corpi idrici ricadenti nelle proprietà private, utilizzati per usi agronomici e non aventi rilevanza ai fini dello sgrondo delle acque del comprensorio idraulico.

1. Nel caso di modifiche di detti fossi e scoline, il richiedente dovrà provare:
 - a. la necessità dell'opera;
 - b. la non alterazione dell'assetto idraulico mediante indicazione delle nuove opere per l'allontanamento delle acque previo assenso ed eventuale prescrizioni tecniche del Consorzio di Bonifica e delle legislazioni vigenti;
 - c. la non alterazione dell'assetto naturalistico mediante indicazione per il reimpianto della vegetazione eventualmente presente.
2. Per lo scavo di nuove scoline e fossi privati presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o della scolina, fatto salvo diversi accordi fra i confinanti. Per lo scavo di fossi o scoline presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra sarà pari alla misura della scarpata del fosso e va misurata dal punto d'inizio della scarpata stessa fino al ciglio stradale.
3. In caso di sistemazioni agrarie che prevedano la creazione di sistemi di drenaggio interrati e la chiusura delle scoline esistenti, dovrà essere richiesto il parere al Consorzio di Bonifica al fine di rispettare il principio dell'invarianza idraulica.
4. In tutti i casi è richiesto l'assenso ed eventuale prescrizione tecnica del Consorzio di Bonifica, e del nulla osta o titolo abilitativo urbanistico.

TITOLO N. 5 VIABILITA' RURALE

Art. 25 - Definizione di viabilità rurale

1. Viene definita strada vicinale la strada privata fuori del centro abitato ad uso pubblico così come definita dall'Art. 3 punto 52 del C.d.S.
2. Con apposito stradario comunale saranno individuate le strade classificate come vicinali nel territorio del comune di Sagrado.

Art. 26 - Consistenza della viabilità rurale

1. È fatto divieto di alterazione, chiusura o restringimento della sezione delle strade vicinali anche se i frontisti sono costituiti da unica proprietà. Non è consentita la chiusura dei fossati a bordo strada, anche se gli stessi appartengono in tutto o in parte al fondo frontista.
2. In caso di occupazione abusiva o di chiusura del fossato di scolo, l'Amministrazione chiederà il ripristino; in caso di inadempienza del proprietario o di chi per lui nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a sue spese con successiva rivalsa sull'inadempiente, ferma restando la sanzione per le violazioni accertate.

Art. 27 - Strade vicinali: manutenzioni

1. È fatto obbligo ai frontisti proprietari o aventi diritto di strade vicinali di:
 - a. Tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione anche se introdotto da altri;
 - b. Mantenere in buono stato di percorribilità la sede stradale;
 - c. Assicurare un corretto sgrondo delle acque;
 - d. Conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse.

Art. 28 - Aratura e altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade

1. Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade comunali e vicinali dovranno avere le seguenti limitazioni:
 - a. ad una distanza di ml. 0.50 dal ciglio esterno del fosso, anche se di proprietà, onde garantire la stabilità della ripa;
 - b. ad una distanza di ml. 1.00 dal ciglio strada in mancanza del fosso, onde garantire la manovra delle macchine operatrici al di fuori della sede stradale.
2. Sono comunque vietate durante le lavorazioni le manovre utilizzando la sede stradale e pertinenze. Le arature e le altre lavorazioni agricole ai bordi delle strade dovranno avvenire garantendo una larghezza di transito utile non inferiore a ml. 4.00.

Art. 29 - Rami e radici protese, ostacolo alla circolazione.

1. I proprietari frontisti di strade comunali e vicinali con piantagioni arboree in prossimità del confine sono tenuti a sfrondare i rami e le radici che si protendono sulla pubblica via garantendo adeguata visibilità e libera circolazione. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie e a ripulire la sede stradale.

TITOLO N.6 MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 30 - Movimenti di terra

1. Si applicano le disposizioni di Legge, in particolare D.M. 161/2012 e L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni. Non è consentito l'asporto di terra o ghiaie senza la prescritta autorizzazione di legge.

Art. 31 - Disboscamento e messa a coltura di nuovi terreni agricoli

1. È fatto divieto di eliminazione totale o parziale di siepi, filari e zone boscate esistenti, il prosciugamento di torbiere e prati umidi, la chiusura di fossati, sorgenti e corsi d'acqua di risorgiva, di aratura di prati stabili. Nel caso vengano autorizzati tagli a essenze arboree ed arbustive di particolare interesse, necessita rispettare quanto definito dal Regolamento Regionale sugli animali da affezione.
2. Per prati stabili si intendono quelli di cui alla Legge Regionale n. 9 del 2005 o comunque ricadenti all'interno del perimetro delle aree di parco comunale e classificati tali ai sensi dei singoli regolamenti.
3. In caso di inadempienza, il proprietario o chi per esso avrà obbligo di ripristino nelle modalità e nei tempi prescritti dall'Amministrazione. Nel caso di ulteriore inadempienza, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a sue spese con successiva rivalsa sull'inadempiente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per legge.
4. L'eliminazione totale o parziale delle siepi è soggetta a preventiva comunicazione al Sindaco, il quale provvede a disporre le relative verifiche sullo stato dei luoghi e a definire la fattibilità dell'intervento, eventuali prescrizioni a tutela di interessi di natura idraulica, agronomico-forestale e paesaggistica che possono comprendere anche misure di impianto compensativo.

Art. 32 - Accorpamento di fondi agricoli. Interventi di riordino fondiario

1. Gli accorpamenti fondiari superiori a ha. 5, tali da comportare alterazioni della morfologia del terreno con conseguenti variazioni dell'assetto idraulico, saranno eseguiti previa autorizzazione del Piano di Riordino approvato dal competente Consorzio di Bonifica.
2. Nei casi in cui si ricade in riordini fondiario e/o di riassetto della proprietà, anche se autorizzati o eseguiti dal competente Consorzio di bonifica, in conseguenza all'estirpo di filari, siepi o boschette, si dovrà provvedere alla realizzazione di nuovi impianti in compensazione per una superficie non inferiore al cento per cento a quella spiantata garantendo contestualmente, nel caso di siepi e filari, almeno il medesimo sviluppo lineare.

Art. 33 - Realizzazione di impianti irrigui

1. La realizzazione di impianti irrigui è soggetta ad Autorizzazione nel caso che:
 - a. Il trasporto delle acque irrigue avvenga mediante canalette in cemento armato entro o fuori terra;

- b. L'impianto preveda la realizzazione di manufatti in cemento armato l'aggancio al suolo di pivot o altri sistemi di aspersione.

Art. 34 - Apertura di pozzi e prelievo di acque sotterranee

1. Per l'apertura di pozzi ed il prelievo di acque sotterranee si rinvia alla normativa vigente.

Art. 35 - Impianti arborei e formazione di siepi

1. I nuovi impianti arborei e la formazione di siepi devono mantenere dal confine di proprietà la distanza indicata nell'Art. 892 Codice Civile.
2. Unicamente per i nuovi impianti di pioppeti devono essere osservate le distanze di m.200 dai fabbricati e dalle strade e corsi d'acqua m.10.

TITOLO N. 7 UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 36 - Campo di applicazione

1. Il presente titolo si applica integralmente al territorio comunale per tutte le colture agrarie presenti tanto arboree che erbacee. Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente titolo tutte le aziende agricole, aziende familiari o altri soggetti con produzione sia da reddito, da autoconsumo e aree private. Per quanto non previsto si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale del settore.

Art. 37 – Definizioni

Ai fini del presente titolo si definiscono:

1. Per **ambienti extra-agricoli**: le pertinenze a piazzali ed a tratte ferroviarie, autostazioni, spazi per la distribuzione di carburanti, viali, bordi stradali, alberature stradali ed autostradali, parchi, giardini, campi sportivi, spazi ludici di pubblica frequentazione, golene e sponde di fiumi, laghi, corpi idrici in generale, siti produttivi in generale, siti commerciali e turistico ricettivi, spazi pubblici e privati ad uso pubblico, cimiteri, luoghi di culto e siti archeologici.
2. Per “**prodotti fitosanitari**”: le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive e relativi coadiuvanti, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore (Regolamento 2009/1107/CE) e destinati a:
 - a. proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenirne gli effetti;
 - b. favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti;
 - c. conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni;
 - d. eliminare le piante indesiderate;
3. Per “**tempo di persistenza ambientale**”: il tempo di permanenza delle sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari usati o dei loro metaboliti nel terreno e sui tessuti vegetali.

4. Per “**intervallo di sicurezza**” o “**tempo di carenza**”: il numero minimo di giorni che deve intercorrere tra la data in cui è stato eseguito il trattamento con il prodotto fitosanitario e la data di raccolta della derrata. Qualora il trattamento venga eseguito nella fase di post-raccolta su derrate immagazzinate, l’intervallo deve intercorrere tra la data del trattamento e quella della loro commercializzazione.
5. Per “**tempo di rientro**”: il tempo che deve trascorrere tra il trattamento e il rientro nell’appezzamento senza indossare le protezioni adeguate (DPI: Dispositivi di Protezione Individuale).
6. Per “**irroratrici**”: le macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in:
 - a. irroratrici a barra (con o senza manica d’aria): macchine impiegate per la distribuzione su colture erbacee;
 - b. irroratrici ad aereo convezione o atomizzatori e nebulizzatori: macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree;
 - c. impolveratrici: macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti polverulenti (zolfo in polvere).
7. Per “**aree sensibili**” o “specifiche” (così come definite dal D.Lgs 150/2012): le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all’articolo 3 del regolamento 2009/1107/CE e in ogni caso, le abitazioni, edifici pubblici, le strade ad uso pubblico, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all’interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini, le aree adiacenti alle strutture sanitarie, e colture sensibili (per esempio orti familiari) adiacenti la coltura trattata. Tutte le aree pubbliche o private devono essere preservate dalla contaminazione con i prodotti fitosanitari.
8. Per **corpi idrici**: i corsi d’acqua superficiali, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali. Sono esclusi dai corpi idrici:
 - a. scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - b. adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
 - c. pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata.

Art. 38 - Sistemi di contenimento della deriva

1. Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari nelle zone adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione con particolare riferimento a gruppi vulnerabili è previsto il divieto di utilizzo a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42,

R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008.

2. Tale distanza di sicurezza può essere ridotta fino a 10 metri, così come previsto al punto A.5.6 del PAN (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari), purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva.

a. su colture arboree:

- 1) impiego di macchine a recupero di prodotto a tunnel che minimizzano l'effetto deriva;
- 2) impiego di ugelli antideriva che minimizzano l'effetto deriva;
- 3) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente, tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri
- 4) presenza di una rete ombreggiante (es. rete antinsetto) che arriva fino a terra;
- 5) utilizzo di sistemi di regolazione della direzione del flusso d'aria (es. convogliatori d'aria a torretta, manichette flessibili o deflettori posizionati nella parte superiore di macchine con disposizione degli ugelli a raggiera, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- 6) utilizzo di sistemi per la regolazione della quantità di aria (es. utilizzo di atomizzatori con ventola spenta oppure deflettori per l'esclusione parziale del flusso d'aria) in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria;
- 7) esecuzione dei trattamenti negli ultimi 20 metri da trattare, indirizzando il getto irrorato esclusivamente verso l'interno dell'appezzamento;
- 8) in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento;
- 9) uso di coadiuvanti antideriva.

b. su colture erbacee

- 1) presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta, oppure di una barriera antideriva artificiale equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
- 2) utilizzo di barre irroratrici equipaggiate con manica d'aria;
- 3) utilizzo di barre irroratrici provviste di ugelli antideriva nonché dotate di ugello asimmetrico di fine barra;
- 4) utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva (trattamenti per il diserbo localizzato sotto chioma);

5) in alternativa alle soluzioni sopra descritte utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) almeno negli ultimi 20 metri trattati, indirizzando esclusivamente la miscela verso l'interno dell'appezzamento

6) uso di coadiuvanti antideriva.

Art. 39 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti

1. La preparazione delle miscele nonché le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, sono vietate su vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico nonché nelle vicinanze di corsi d'acqua, pozzi, fossi e fontane.
2. Durante la circolazione su strada ad uso pubblico, gli atomizzatori devono essere spenti.
3. Il lavaggio delle attrezzature per la preparazione e distribuzione dei prodotti fitosanitari, con particolare riguardo ai serbatoi, deve essere condotto senza causare un'esposizione, anche non intenzionale, dell'ambiente ai prodotti fitosanitari; le acque di lavaggio devono essere raccolte e smaltite e non riutilizzate nei successivi trattamenti.
4. Alla fine di ogni trattamento, eventuali residui della miscela dovranno essere raccolti in adeguati contenitori in materiale resistente agli urti e alle sostanze corrosive, e dovranno essere conferiti alle ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
5. Il rifornimento del serbatoio delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a evitare qualsiasi immissione di miscele nei corpi idrici o nelle reti degli acquedotti; in particolare è vietato il rifornimento dei serbatoi con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili. L'acqua potabile, in assenza di altra fonte di approvvigionamento, deve essere prelevata da altra cisterna non contaminata da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
6. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici e la qualità della distribuzione e quindi, di ridurre le conseguenze degli effetti negativi sull'ambiente, è obbligatorio il controllo funzionale di tutte le macchine ad uso professionale.

Art. 40 – Assenza di siti sensibili - Deroga art. 38

Avvertimenti di carattere generale

1. È raccomandabile che gli utilizzatori di prodotti fitosanitari effettuino la regolazione delle attrezzature irroranti in base alle caratteristiche delle colture da trattare con particolare riferimento al volume da utilizzare, alla direzione e alla velocità del getto d'aria.

2. Assicurarsi che durante il trattamento non siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata e, all'occorrenza, sospendere immediatamente il trattamento. Le applicazioni debbono essere effettuate con una bassa intensità del vento e con una velocità di avanzamento non superiore a 6 - 8 km/h, al fine di contenere ulteriormente l'effetto deriva. Per i prodotti fitosanitari, classificati ai sensi decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i. come non tossici e molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68 oppure con le indicazioni di pericolo analoghe ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008, è ammesso l'impiego anche a distanze inferiori ai 10 metri purché vengano rispettati i limiti di proprietà dell'appezzamento e venga apposta tutta la cartellonistica specifica, allo scopo di fornire adeguata informazione agli utenti delle aree specifiche.

TITOLO N.8 ATTIVITA' AGRICOLA

Art. 41 - Distanze da confini di colture erbacee ed arboree

1. Salvo diversi accordi fra le parti, privati e/o Enti gestori e, fatte salve le colture esistenti fino al taglio, dovranno essere rispettate le distanze da confine previste dall'Art. 892 del Codice Civile.

Art. 42 - Aspersione di esche avvelenate

1. La aspersione di esche avvelenate da parte dei privati è vietata da Ordinanza Ministeriale del 10 febbraio 2012 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati" e s.m.i.
2. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo; è vietato altresì la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
3. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati segnala l'episodio alle autorità competenti tramite il medico veterinario, che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento ai sensi di legge.
4. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. Gli avvisi devono contenere le indicazioni di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le indicazioni delle sostanze utilizzate.
5. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri animali infestanti.

6. Nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misura di protezione a carattere internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti è possibile effettuare, previa comunicazione al Ministero, operazione di derattizzazione mediante rodenticidi senza l'utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che:
- a. Il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a bassa persistenza ambientale, al fine di evitare la contaminazione della catena alimentare e dell'ambiente;
 - b. Sia stabilita la durata massima di permanenza nell'ambiente delle esche in relazione agli obiettivi da raggiungere sulla base della letteratura scientifica più aggiornata;
 - c. Al termine dell'operazione le esche non utilizzate siano rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura dell'operazione a cura del responsabile della stessa, nel quale sia indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata dall'operazione e il numero di esche non utilizzate e rimosse al termine dell'operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al Ministero della salute e Servizi veterinari dell'ASS locale competente per territorio, è a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli.

Art. 43 – Smaltimento di reflui zootecnici.

1. Per lo smaltimento di reflui zootecnici devono essere scrupolosamente osservate le normative di legge ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, nel Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 07/04/2006 e nei regolamenti comunali di igiene e sanità, evitando l'insorgenza di qualsiasi inconveniente per l'ambiente e gli abitanti delle case vicine.
2. Le aziende che producono e/o stoccano e/o distribuiscono gli effluenti di allevamento, acque reflue o materiali assimilabili, hanno l'obbligo di redigere una comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, sia che ricadano in zone ordinarie, sia che ricadano in zone vulnerabili secondo quanto riportato dagli articoli 14 e 24 del regolamento di cui al D.P.-REG 03/2013.
3. I terreni trattati con liquami ed altro materiale organico devono essere sovvoltati entro le 12 ore dall'applicazione in centro abitato ed entro le 24 ore fuori dal centro abitato. In ogni caso, il percorso dalla concimaia al luogo d'aspersione deve evitare, salvo casi di forza maggiore, il transito attraverso i centri urbani o comunque densamente abitati. I mezzi adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spanditure e aerosol. Nel corso delle operazioni si dovrà evitare l'insorgenza di qualsiasi inconveniente per l'ambiente circostante. Qualora, causa eventi meteorologici avversi (alta temperatura, vento, pioggia ecc.), l'aspersione fosse causa di disagi agli abitanti delle case vicine, la pratica dovrà essere sospesa.

Art. 44 - Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili

1. Lo spargimento su suolo scoperto a scopo di concimazione o ammendamento di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura è ammesso solamente per materiali stabilizzati o compostati e rispondenti alle caratteristiche previste dalle norme di legge. La vuotatura dei letamai e delle concimaie deve essere eseguita evitando in ogni modo lo spargimento di materiale o di liquidi durante le operazioni di travaso e di trasporto; devono essere inoltre prese tutte le precauzioni per evitare rischi alla salute pubblica, sviluppo di odori e diffusione di aerosoli.

Art. 45 - Divieti di utilizzazione dei letami e dei liquami

1. L'utilizzo dei letami è vietato almeno nelle seguenti situazioni:
 - a. sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
 - b. nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
 - c. entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - d. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
 - e. in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
 - f. su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
2. disposizioni di cui ai punti c), d) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

Art. 46 - Riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale.

1. È fatto obbligo di segnalazione preventiva all'autorità comunale della data e delle modalità di aspersione per riutilizzo di fanghi di depurazione civile e industriale e, comunque, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 47 - Depositi di letame e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli su suolo agricolo

1. È consentito il deposito temporaneo di letame e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli su suolo agricolo, solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a tre mesi con le seguenti prescrizioni:
 - a. L'accumulo deve essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento;
 - b. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo; l'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a mt 300,00 dalle case di abitazione;

- c. L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore a 5 mt dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- d. L'accumulo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa ed essere coperto con teli e altri materiali idonei al contenimento degli odori;
- e. Devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche, oltre a prevedere un'idonea impermeabilizzazione del suolo. In particolare dovrà essere creato un cordolo in argilla intorno al deposito onde evitare il ruscellamento dei colaticci;
- f. L'accumulo non può' essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

Art. 48 - Irrigazione a scopo agricolo

1. L'irrigazione a scopo agricolo è consentita nelle modalità previste dal Regolamento Irriguo del Consorzio di Bonifica di competenza. Gli irrigatori fissi o mobili installati lungo le ali pluviali o prospicienti le strade provinciali, comunali e vicinali devono essere dotati di dispositivo a settore o con barriera antispruzzo tale da impedire al getto d'acqua di raggiungere la sede stradale, per evitare di arrecare pericolo e danni alla viabilità.
2. Qualora le acque cadano sulla sede stradale o comunque la intersechino verranno applicate le sanzioni di cui all'Art. 32, commi 3 e 6 del vigente C.d.S.

TITOLO 9 MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA AGLI ANIMALI E INSETTI NOCIVI

Art. 49 - Difesa contro le malattie delle piante. Denuncia obbligatoria

1. Per quanto concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere seguito quanto segue: con comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi o dai conduttori degli stessi, in conformità alla legge 18.06.1931, n. 987 e successive modificazioni.
2. Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge n. 987/1931 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12.10.1933 n. 1700 e modificato con R.D. 02.12.1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo di denunciare all'Autorità Comunale, all'Osservatorio Fitopatologico o al Servizio Forestale per quanto di competenza la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 50 - Norme per la prevenzione di diffusione della zanzara tigre

3. **Obblighi dei privati.** Tutti i cittadini nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno sono tenuti a:
 - a. Evitare l'abbandono negli spazi aperti (pubblici e privati) compresi i terrazzi ed i balconi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensioni nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
 - b. Procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o la disponibilità, in particolare per i conduttori di orti e/o giardini, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
 - c. Procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento al massimo settimanale.
4. **Obblighi per le aziende ed attività.** I responsabili dei cantieri edili devono:
 - a. Evitare raccolte idriche in bidoni o altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori d'acqua, questi devono essere dotati di copertura;
 - b. Sistemare i materiali di risulta dell'attività di cantiere onde evitare raccolte d'acqua, soprattutto in caso di sospensione dei lavori, nel quale caso deve essere obbligatoriamente curata la disinfestazione quindicinale.
5. **Obblighi per le aziende ed attività.** Tutte le aziende di tipo artigianale, commerciale ed agricolo devono adottare tutti i provvedimenti atti allo scopo di prevenire tali accumuli d'acqua, con particolare riferimento alle attività di rottamazione, stoccaggio di materiali da recupero e detenzione anche a titolo temporaneo di copertoni. Pertanto tutti i possibili "contenitori" di acqua piovana devono essere svuotati e posti sotto idonea copertura. In caso di impossibilità, è fatto obbligo a tutte le aziende di provvedere ad adeguata disinfestazione a cadenza quindicinale con prodotti liquidi nebulizzati, conservando documentazione di acquisto dei prodotti utilizzati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata da ditte idonee.

Art. 51 - Vendita ambulante di piante e sementi

1. È vietato trasportare e vendere piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie pericolose e diffusibili senza il "Passaporto delle piante" rilasciato dall'Osservatorio Malattie delle Piante competente per territorio.

TITOLO 10 BESTIAME, FAUNA DOMESTICA E FAUNA SELVATICA

Art. 52 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.A.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo.

2. I proprietari, i possessori di animali e i veterinari, colpiti da una delle malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:
 - a. isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
 - b. non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario dell'A.A.S. competente.
3. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

Art. 53 - Accertamento della causa di morte

1. Il Veterinario della A.A.S. deve accertare la causa di morte di animali infetti o sospetti di esserlo. Il proprietario pertanto, avvisata la competente autorità sanitaria, dovrà avvolgere la carcassa con telo imbevuto di sostanze disinfettanti e non procedere a seppellimento o bruciamento ed attendere l'esito dell'accertamento.

Art. 54 - Smaltimento di animali morti

1. È fatto obbligo di rivolgersi al Servizio Veterinario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria che fornirà agli interessati specifiche informazioni per il comportamento da tenersi nei singoli casi sulla base del Regolamento CE n. 1069/2009 e successive modificazioni.

Art. 55 - Spostamento di animali morti

1. Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente Regolamento CE n.1069/2009 e successive modificazioni.

Art. 56 - Deposito di stoccaggio temporaneo di spoglie animali

1. Nell'attesa del trasferimento delle carcasse animali agli impianti di pretrattamento industriale o ai luoghi di distruzione, è consentito l'utilizzo in allevamento di frigoriferi adibiti unicamente allo stoccaggio temporaneo e alla conservazione delle stesse in regime di freddo, così come previsto dal vigente Reg. CE n. 1069/2009 e successive modificazioni.

Art. 57 - Maltrattamento di animali

1. Fermo quanto disposto dal Codice Penale sono proibiti gli atti crudeli sugli animali, l'impiego di animali che per vecchiezza o malattia non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamiento degli uccelli.
2. Il trasporto al macello di animali fortemente claudicanti dovrà essere effettuato con mezzi idonei.

3. Nei mercati i piccoli animali non dovranno essere abbandonati sul nudo terreno specie se bagnato o fangoso.
4. Qualora si renda necessario ai fini della tutela della salute pubblica e/o dell'aspetto igienico sanitario e del decoro urbano, il Sindaco potrà disporre la cattura dei colombi con modalità atte a non comportare maltrattamenti ai suddetti volatili e l'eventuale intervento di contenimento mediante l'uso di metodi ecologici (controllo farmacologico della fertilità tramite alimentazione medicata). Con lo stesso provvedimento verrà stabilito il destino dei volatili catturati che qualora dovesse prevedere la soppressione degli stessi, la stessa sarà garantita con metodi eutanasici riconosciuti e praticati dal Servizio Veterinario della locale Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 "Bassa Friulana - Isontina". Sempre per i fini di cui sopra il Sindaco potrà emanare ulteriori provvedimenti per vietare di nutrire i colombi e/o per intervenire verso i proprietari degli stabili, disponendo le necessarie operazioni di pulizia, disinfestazione e allontanamento dei colombi dagli edifici per mezzo della chiusura degli accessi ai luoghi di sosta e di nidificazione. L'adozione dei provvedimenti relativi ai colombi avverrà preso previo parere del Settore Veterinario dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria.

Art. 58 – Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata ai sensi della L. 157 dd. 11.02.1992.
2. E' vietato su tutto il territorio comunale alimentare la fauna selvatica, fatto salvo quanto previsto con ordinanza motivata del Sindaco.
3. Il Comune, attraverso la conoscenza qualitativa e numerica ed il miglioramento degli habitat, favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale e migratoria presente sul territorio urbano compresi gli insetti ad eccezione delle specie nocive e moleste.
4. E' vietato molestare, catturare, detenere, commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona fatto salvo quanto stabilito dalla legge vigente che disciplina l'esercizio della caccia e della pesca.
5. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero o abbandonare in qualunque parte del territorio comunale compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona ed autoctona detenuti a qualsiasi titolo, di catturare, uccidere, disturbare o allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento ambientale.
6. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente. In ogni caso è vietata la detenzione degli animali di cui al presente articolo in condizioni che eludono i ritmi fisiologici della loro attività.

7. Al fine di acculturare i cittadini in particolare i giovani, in merito agli animali presenti anche solo temporaneamente in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi, il Comune predisporrà apposita cartellonistica predisposta ad evidenziare la loro presenza e le loro caratteristiche. Tale cartellonistica di facile lettura, oltre alla foto dell'esemplare ed all'indicazione della specie deve riportare anche alcune semplici indicazioni sulle caratteristiche etologiche e biologiche ed indicare i comportamenti umani da favorire e da evitare, nonché eventuali divieti normativi in vigore.

TITOLO 11 ALLEVAMENTI DI ANIMALI

Art. 59 - Recinti all'aperto

1. Ferme restando le norme P.R.G.C. e del regolamento edilizio comunale, i recinti all'aperto per animali dovranno essere collocati a distanza tale dalle abitazioni onde evitare l'emanazione di odori molesti. In ogni caso dovrà essere osservata la distanza di almeno 20 mt dalle abitazioni di terzi e la distanza minima di un metro dal confine di proprietà. L'eventuale lettiera o le deiezioni dovranno essere periodicamente asportate al fine di preservare la salubrità dei luoghi ed evitare emanazione di odori molesti. I recinti all'aperto, per il ricovero anche temporaneo, quando non dotati di pavimentazione impermeabile con convogliamento dei liquami in idonee vasche di raccolta, devono essere sistemati in maniera tale da evitare il ristagno dei liquami stessi e non essere fonte di inquinamento ambientale.
2. Non appartengono a questa tipologia i recinti all'aperto adibiti a pascolo per gli animali, per i quali si rimanda al Titolo n. 2 Art. 10.

Art. 60 - Ricoveri per animali

1. I ricoveri per animali allevati per autoconsumo o ornamento non sono soggetti ad autorizzazione comunale e, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:
 - a. Consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b. Mantenere, per le nuove costruzioni, una distanza minima di 20m dalla strada e dalle abitazioni di terzi;
 - c. Evitare il ristagno delle deiezioni;
 - d. Essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - e. Se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori.

Art. 61 – Allevamenti di animali

1. Sono considerati industria insalubre ai sensi del D.M. 05.09.1994 di cui all'Art. 216 del T.U.LL.SS. R.D. 1265/34 gli allevamenti di qualsiasi animale superiore a 50 U.B.A.

TITOLO 12 POLIZIA FORESTALE

Art. 62 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono considerati:
 - a. Piantagione arborea: ogni coltura agricola pluriennale (a ciclo breve e/o ciclo lungo) per la produzione di legno monospecifica (es. noce, ciliegio, frassino, ecc.); ogni coltura pluriennale per la produzione di frutta (es. melo, pero, pesco, ecc.); coltura della vite ad eccezione di vivai e barbatelle;
 - b. Pioppeto: in senso lato ogni coltura agricola pluriennale per la produzione di legno monospecifica del pioppo estensibile ad altre specie di analoghe caratteristiche (es. pawlonia); ogni coltura agricola poliennale di pioppi per la produzione biomassa a turno di ceduzione inferiore ad anni cinque, sono esclusi i vivai di pioppo.
 - c. Boschetto: qualsiasi raggruppamento di piante arboree e/o arbustive non poste in filare, e tali da non rientrare nei parametri espressi nella definizione di bosco o di siepe;
 - d. Siepe: ogni formazione arborea e/o arbustiva lineare della larghezza, determinata dalla proiezione delle chiome alla base, non inferiore a ml 4.00; Filare: la successione mono o plurispecifica di piante arboree e/o arbustive non rientranti nei parametri minimi di siepe;
 - e. Bosco: il terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 ml- e copertura arborea superiore al 20 per cento. La misurazione dei parametri è effettuata dalla base esterna dei fusti. Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata. Sono assimilati a bosco (ai fini del presente regolamento i termini bosco e foresta sono equiparati):
 - 1) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
 - 2) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche, eventi accidentali e incendi;
 - 3) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
 - f. Albero notevole: ogni elemento arboreo che sia inserito in un apposito elenco comunale rispondente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - 1) Diametro pari o superiore a cm.60 misurato a ml.1.30 da terra;
 - 2) Altezza pari o superiore a ml 18.00;
 - g. Albero di pregio: si intende ogni elemento arboreo autoctono (*Acer Campestre* Acero campestre, *Carpinus Betulus* Carpino bianco, *Fraxinus Angustifolia* Frassino ossifillo,

Quercus spp. Quercia/Farnia *Tilia Cordata* Tiglio, *Ulmus Minor Olmo campestre*) o acclimatato (*Morus alba* Gelso bianco, *Morus nigra* Gelso nero).

2. Con apposito censimento saranno individuati gli alberi notevoli o di pregio presenti nel territorio del comune di Sagrado.

Art. 63 – Diminuzione di superficie boscata

1. È fatto divieto di riduzione di superficie boscata o bosco mediante sradicamento, decapeamento o brucio delle componenti arboree o arbustive facenti parte delle superfici boscate senza preventiva autorizzazione.
2. Il taglio dovrà avvenire con le modalità riportate nel Regolamento forestale approvato con D.P. Reg. 28 dicembre 2012 n. 274 e in particolare:
 - a. Il taglio dovrà essere eseguito in prossimità del colletto ed in modo da non compromettere il ricaccio della ceppaia.
 - b. Il taglio dovrà essere eseguito adottando gli accorgimenti necessari al fine di non danneggiare le piante ed il novellame presenti.
 - c. Il taglio e l'allestimento dei prodotti legnosi sono compiuti in modo da non danneggiare le piante circostanti ed il novellame; lo sgombero dai boschi dei prodotti stessi è realizzato in modo da non danneggiare l'eventuale rinnovazione presente o in via di insediamento.
 - d. I residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi libero, comunque entro e non oltre la fase di esbosco, il più prontamente possibile ed entro i periodi di intervento.
 - e. Devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei e le fasce di ml. 20.00 dalle strade.
3. Per ogni altra indicazione più specifica si rimanda alle norme vigenti in materia forestale.

Art. 64 - Taglio d'alberi di pregio o notevoli

1. È fatto divieto di taglio d'alberi notevoli senza la comunicazione da presentarsi al comune. Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, qualora non fosse pervenuta al richiedente indicazione contraria, si potrà procedere al taglio. Nel caso di taglio abusivo, oltre alle sanzioni amministrative previste, si applica la sanzione accessoria del ripristino mediante reimpianto.

Art. 65 - Impianto o sostituzione di alberi

1. Chi vuole impiantare o sostituire nuovi alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dall'Art. 892 del Codice Civile:

- a. tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
 - b. un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
 - c. mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
2. La distanza deve essere di un metro qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
 3. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
 4. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Art. 66 - Ambiti naturali tutelati

1. All'interno dei parchi, delle Riserve Naturali, dei biotopi e degli ambiti di tutela ambientale valgono le norme dei regolamenti specifici propri dei piani attuativi. In assenza si applicano le norme del presente regolamento.

TITOLO 13 TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL PAESAGGIO E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 67 – Accensione di fuochi

1. L'accensione di piccoli fuochi è regolamentata con Decreto Legislativo 152/2006 Art. 182 c.6 bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
2. Il fuoco dovrà essere acceso a non meno di ml.100 dalle abitazioni, dalle strade e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale. Il fuoco dovrà essere acceso nell'area di proprietà dell'azienda stessa. Potranno essere inceneriti solamente i residui dell'azienda stessa.

3. Il fuoco non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (7-20) e dovrà essere completamente spento di volta in volta.
4. Il fuoco dovrà essere presidiato da un numero di persone idonee a prevenire ogni particolare evenienza.
5. Il fuoco non potrà essere acceso in giornate ventose.
6. È consentita l'accensione di fuochi in occasioni festive particolari (es. falò epifanici) solo previa autorizzazione comunale e potranno essere utilizzati solo materiali di risulta. Il sito deve essere adeguatamente sorvegliato sino al completo spegnimento del falò. Al termine dell'evento il sito deve essere ripulito e tutti i residui sia della combustione, che gli eventuali rifiuti devono essere allontanati e correttamente smaltiti. Potranno essere bruciati solamente residui di origine vegetale di cui all'Art. 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs152/2006.

Art. 68 - Impiego di motofalciatrici

1. È vietato l'impiego di attrezzature rumorose, motofalciatrici e similari (decespugliatori, motoseghe, rasaerba ecc.), dalle ore 0.00 alle ore 7.00 e dalle ore 21.00 alle 24.00 nel centro abitato.
2. Dal mese di aprile al mese di settembre il divieto di cui al comma 1 è esteso anche dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano anche nelle altre zone se le lavorazioni vengono effettuate nelle vicinanze di abitazioni.

Art. 69 - Colture agrarie. Limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o danno per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.
2. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti di bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività.

Art. 70 - Edifici pericolanti

1. È fatto obbligo ai proprietari di edifici dimessi e pericolanti di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo. In ogni caso dovrà procedere a:
 - a. Recintare l'edificio stesso qualora facilmente accessibile.
 - b. Apporre cartelli di pericolo;
 - c. Rimuovere e portare a discarica gli eventuali ruderi presenti.
2. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando le sanzioni penali ed amministrative previste per Legge.

3. Le Amministrazioni, nel caso di possibilità di utilizzo di edifici pericolanti quale rifugio o per qualsiasi altra attività hanno la facoltà di ingiungere la muratura di porte e finestre al fine di evitare l'ingresso e l'utilizzo di detti immobili.

TITOLO 14 PENALITA'

Art. 71 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale, dal Corpo Forestale Regionale e dagli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 72 - Sanzioni amministrative e disposizioni generali

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, in merito ai principi generali e di applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le norme di cui alla Legge n. 689 del 24.11.1981 e Legge Regionale n.1/84.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, o sia punito da altre norme di legge, per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica la sanzione pecuniaria da Euro 50,00 (cinquanta) ad Euro 300,00 (trecento).
3. Oltre al pagamento della sanzione, quando ne ricorrano gli estremi, il Sindaco, ordina la rimessa in pristino e dispone in caso di inottemperanza, l'esecuzione d'ufficio con rivalsa delle spese sugli interessati.

Art. 73- Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di rimessa in pristino è punito con la sanzione da Euro 250,00 (duecentocinquanta) a Euro 1.500,00 (millecinquecento).

Art. 74 - Sequestro e custodia delle cose

1. Gli organi accertatori, all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere a norma di legge al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e che ne sono il prodotto.

Art. 75 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale on line.
2. Sono abrogati dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento i precedenti regolamenti in materia e tutte le altre disposizioni degli organi comunali riguardanti fattispecie comprese nel presente Regolamento e con esso in contrasto od incompatibili.